

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICO MEDIANTE RDO N.354526 DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PER IL PERIODO DI 24 MESI CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI. NUMERO GARA 7758034. CIG N.8294207424. CPV 72512000-7.

SOMMARIO

INFORMAZIONI GENERALI

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I – Definizioni generali.

Art. 1 Definizioni

CAPO II - Oggetto dell'appalto

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Art. 3 Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto

Art. 4 Durata dell'appalto

Art. 5 Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d'appalto

Art. 6 Requisiti per la partecipazione alla gara

6.1 Soggetti ammessi alla gara

6.2 Requisiti di carattere generale

6.3 Requisiti di capacità economico – finanziaria

6.4 Requisiti di capacità tecnico - organizzativa

PARTE II – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

CAPO I - Modalità di scelta del contraente

Art. 7 Procedura e criterio di aggiudicazione

CAPO II – Regolamento gara telematica – Requisiti di partecipazione – Modalità di abilitazione alla gara telematica – Definizioni e dotazione necessaria

Art. 8 Modalità di partecipazione alla gara telematica e abilitazione alla piattaforma

Art. 9 Dotazione informatica, istruzioni di gara e chiarimenti

Art.10 Termine e modalità di presentazione delle offerte

Art.11 Caricamento telematico della documentazione di gara

Art.12 Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”

Art.13 Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”

Art.14 Offerta Economica – “Busta Economica”

Art.15 Requisiti dell’offerta

Art.16 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

Art.17 CIG – Codice identificativo gara

CAPO III – Modalità di svolgimento della gara

Art.18 Seggio di gara

Art.19 Commissione Giudicatrice

Art.20 Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice

Art.21 Soccorso Istruttorio

Art. 22 Aggiudicazione

Art. 23 Offerte anormalmente basse

Art. 24 Stipulazione del contratto

Art. 25 Cause espresse di esclusione

PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I - Partecipazione e costituzione

Art. 26 Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese

Art. 27 Fatturazione e liquidazione a favore di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa e Consorzi

PARTE IV – CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

CAPO I – Garanzie

Art. 28 Cauzione provvisoria

Art. 29 Restituzione cauzione provvisoria ai Soggetti non aggiudicatari

Art. 30 Cauzione definitiva

PARTE V – AGGIUDICAZIONE

CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario

Art. 31 Documentazione

Art. 32 Documentazione cartacea per stipula contratto

PARTE VI – Disciplinare tecnico

CAPO I – Disciplinare di fornitura

Art. 33 Caratteristiche specifiche dell'appalto

Art. 34 Responsabilità e penalità

Art. 35 Prezzi

Art. 36 Modalità di fatturazione e pagamenti

Art. 37 Risoluzione del contratto

Art. 38 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Art. 39 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

Art. 40 Subappalto

Art. 41 Avvalimento

Art. 42 Cessione del contratto

Art. 43 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 44 Privacy

Art. 45 Foro competente

Art. 46 Allegati

INFORMAZIONI GENERALI

AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICO MEDIANTE RDO N. 354526 DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PER IL PERIODO DI 24 MESI CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI. NUMERO GARA 7758034. CIG N.8294207424. CPV 72512000-7.

STAZIONE APPALTANTE	ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro)
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE	Via Is Mirrionis 195 – 09122 CAGLIARI Tel. 070/6067894 -7969 fax 070/6067917 sito web: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ e-mail: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili Direttore del Servizio ad Interim: Dott. Gianluca Calabrò
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Art. 31 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	Dott. Gianluca Calabrò e-mail: gcalabro@regione.sardegna.it
ISTRUTTORE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Cristiana Cannas e-mail: crcannas@regione.sardegna.it
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 111 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii	Il DEC verrà nominato dopo l'aggiudicazione della procedura
DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Determinazione del Direttore del Servizio n. 650/ASPAL del 07.05.2020
PROCEDURA DI GARA	Affidamento diretto telematico ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI OPERATORE ECONOMICO	03.07.2020 Ore 18:00
TERMINE PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI ASPAL	09.07.2020 Ore 18:00
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE	16.07.2020 Ore 12:00
DATA APERTURA OFFERTE	21.07.2020 Ore 09:00
GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	Url: www.sardegna.cat.it E - mail sardegna.cat@pec.regione.sardegna.it

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I – Definizioni generali

Art. 1 - Definizioni

Nel testo del presente Capitolato di affidamento valgono le seguenti definizioni:

1. **ASPAL.** Per ASPAL si intende l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
2. **Soggetto candidato.** Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
3. **Soggetto aggiudicatario.** Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente Disciplinare;
4. **Soggetto escluso.** Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione della gara;
5. **Legale Rappresentante.** Si definisce Legale Rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale Rappresentante del Raggruppamento di Imprese è il Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento medesimo.

CAPO II – Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'Aspal intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire sul mercato per l'affidamento di un incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO, Data Protection Officer), comprensivo di servizi di consulenza per le attività di adeguamento al nuovo Regolamento EU 2016/679, di attività finalizzate alla redazione di un progetto formativo e di attività formativa in loco per i dipendenti dell'Agenzia come dettagliatamente specificato nel Capitolato Tecnico (Art.2).

Avrà durata di 24 mesi con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Art. 3 – Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto

Il presente appalto verrà aggiudicato, **in Lotto unico e inscindibile**, in favore dell'Operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del punteggio di offerta tecnica e del punteggio di offerta economica, come specificati nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico ("Art.4 – criteri di aggiudicazione).

Gli Operatori economici concorrenti ovvero i Raggruppamenti temporanei di Imprese dovranno, pertanto, presentare offerta per il lotto unico di gara, restando esclusa la possibilità di aggiudicazione frazionata.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è pari a € **70.000,00. IVA esclusa** di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, alternative nonché di valore complessivo pari o superiore all'importo a base di gara del lotto unico.

L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire il servizio per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme

restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Il servizio dovrà quindi essere eseguito alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché si tratta di un progetto funzionalmente unitario e la sua suddivisione potrebbe comprometterne la buona riuscita in ragione dell'interdipendenza dei suoi elementi costitutivi, delle tempistiche realizzative e per l'imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini la realizzazione nel suo complesso.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata del contratto è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'ASPAL si riserva inoltre la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile all' operatore economico aggiudicatario, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che l'operatore economico appaltatore possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l'interruzione e/o la soppressione del servizio o intervengano successivi provvedimenti regionali/nazionali che dispongano la succitata soppressione, salvo il pagamento di quanto previsto all'art. 109 comma 1 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d'appalto

L'aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il seguente ordine di validità e d'importanza degli stessi:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato Speciale;
- Offerta dell'aggiudicatario;
- Contratto.

Il capitolato tecnico è il documento che riveste l'importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente.

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà interpretato la condizione più favorevole per l'ASPAL.

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione alla gara

6.1 – Soggetti ammessi alla gara

Con Determinazione n. 3071/ASPAL del 05/12/2019 è stata autorizzata la pubblicazione di una RDI (Richiesta di Informazioni) sulla piattaforma SardegnaCAT finalizzata all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati che chiederanno di essere invitati alla successiva RDO, da espletarsi sulla piattaforma SARDEGNACAT, per l'affidamento del servizio di Responsabile protezione dati (DPO, data protection officer) per un importo a base d'asta di € 70.000,00 IVA esclusa e che al contempo, sono stati approvati i relativi allegati, ovvero lo schema di "Avviso di manifestazione di interesse" ed il "Modello per le dichiarazioni

rilasciate dagli operatori economici concorrenti in ordine ai possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale.

In esecuzione della sopra richiamata Determinazione si è proceduto a pubblicare, per la durata di quindici giorni a far data dal 05.12.2019 sul sito dell'Aspal nella sezione "Bandi e gare d'appalto", sul MIT e sulla piattaforma telematica www.sardegnaecat.it con la generazione della Richiesta di Informazioni n.2767 al fine di consentire la presentazione da parte degli Operatori Economici interessati della relativa manifestazione di interesse.

Con determinazione n. 398/ASPAL del 05.03.2020 sono stati approvati il Verbale n. 1 del 22.01.2020, il Verbale n. 2 del 07.02.2020 e il Verbale n. 3 del 28.02.2020 relativi alla RDI. n. 2767 e si è disposta l'ammissione degli operatori economici dopo attento esame della regolarità dei documenti amministrativi e verifica dei requisiti richiesti all'art.6 dell'Avviso: il possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità di carattere economico - finanziaria e tecnico-organizzativa.

Sono pertanto ammessi a partecipare al presente affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii, gli Operatori Economici che hanno regolarmente manifestato interesse ad essere invitati al successivo affidamento succitato, nell'ambito della sopra indicata RDI n. 2767.

6.2 - Requisiti di carattere generale a pena di esclusione.

La partecipazione al presente affidamento è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di seguito riportati:

1) inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai sopra indicati punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura intero iva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4) esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,

la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), se dovuta, per l'attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Operatori l'iscrizione anzidetta deve essere posseduta da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di

diversa tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziati indicate come esecutrici.

N.B. pena l'esclusione, nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black list" di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, deve possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero, in alternativa prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 **entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta** (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima).

6.3 - Requisiti di capacità economico - finanziaria previsti dall'art. 83 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, **a pena di esclusione:**

La partecipazione al presente affidamento è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

c) Dichiarazione concernente il fatturato specifico nel settore oggetto di gara, non inferiore all'importo complessivo, IVA esclusa, a base d'asta pari a € 70.000,00 per la durata di 24 mesi, realizzato negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni.

6.4- Requisiti di capacità tecnico – organizzativa previsti dall'art.83 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, **a pena di esclusione:**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativa:

d) In relazione alla capacità tecnica, e a dimostrazione del suddetto fatturato specifico di cui al punto **c)**, gli Operatori economici concorrenti presentano l'elenco dei principali servizi/forniture nel settore oggetto di gara, prestati nel triennio di riferimento (2016-2017-2018), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture/servizi medesimi.

La previsione della limitazione alla partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, in particolare il requisito di fatturato specifico relativo alla realizzazione del servizio in argomento è motivata da quanto segue:

- assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di:

1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo dell'appalto posto a base d'asta tale da garantire la congruità della capacità produttiva del fornitore con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;

2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

La S.A. provvederà d'ufficio alla verifica presso gli istituti/Sedi nei quali sono state svolte le esperienze.

Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari

Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./Consorzio ordinario:

- i requisiti di carattere generale, di cui al paragrafo 6.2 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati

da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;
- i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa, di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;

Nel caso di soggetti costituiti o costituendi in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, in percentuale non inferiore al 40%, mentre la restante parte (60%) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, e singolarmente, da ciascuna, in misura non inferiore al 10%. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del RTI (costituito o costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.

PARTE II – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

CAPO I – Modalità di scelta del contraente

Art. 7 - Procedura e criterio di aggiudicazione

La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto telematico ai sensi dell'art.36, co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nei tempi previsti per le procedure sotto la soglia comunitaria.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sulla base dei seguenti punteggi:

- a. punteggio di offerta tecnica max punti 70/100;
- b. punteggio di offerta economica max punti 30/100.

Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:

Offerta Tecnica

I concorrenti dovranno redigere dettagliata offerta tecnica specifica per i servizi richiesti suddivisa in quattro criteri a cui verranno attribuiti i punteggi massimi distribuiti secondo quanto specificato di seguito:

Criterio 1:FASE PRELIMINARE Individuazione di un DPO esterno e organizzazione per la gestione del contratto:

Saranno valutate le modalità con cui il concorrente intende procedere all'assessment, la cui finalità è rendere noto al Titolare del Trattamento dei Dati il grado di adempimento da parte dell'Agenzia delle vigenti normative in materia di protezione dei dati, tramite un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità e tutti i correttivi necessari a garantire la pronta e piena messa in sicurezza dei dati dell'AGENZIA

Criterio 2: FASE DI PIANIFICAZIONE Pianificazione delle azioni

Saranno valutate le modalità con cui il concorrente intende pianificare le azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati di Agenzia e la relativa base giuridica

Criterio 3: Fase di erogazione: attività di Data Protection Officer

Saranno valutate le modalità con le quali il concorrente dettaglierà le ulteriori attività di Data Protection Officer (lettere a - h) elencate nel Capitolato tecnico all'art.4.

Criterio 4: Esperienza richiesta

Saranno valutate le esperienze professionali dei concorrenti.

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascun operatore economico offerente, avverrà mediante l'attribuzione dei relativi punteggi assegnati al singolo sub-criterio, secondo quanto indicato di seguito:

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo: 70																							
Criterio di valutazione	Punteggio massimo	Elementi migliorativi	Punteggio massimo																				
Criterio 1: Organizzazione per la gestione del contratto Individuazione di un DPO esterno	15	1.1 il concorrente indichi l'aumento del numero di giornate di presenza on site finalizzate alla redazione del DPIA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Ulteriori giornate rispetto a quelle indicate al punto 2.1</th> <th style="width: 30%;">Punteggio aggiuntivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td style="text-align: center;">0,5</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: center;">1,5</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: center;">2,5</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: center;">3,5</td></tr> <tr><td>5</td><td style="text-align: center;">4,5</td></tr> </tbody> </table>	Ulteriori giornate rispetto a quelle indicate al punto 2.1	Punteggio aggiuntivo	1	0,5	2	1,5	3	2,5	4	3,5	5	4,5	15								
Ulteriori giornate rispetto a quelle indicate al punto 2.1	Punteggio aggiuntivo																						
1	0,5																						
2	1,5																						
3	2,5																						
4	3,5																						
5	4,5																						
Criterio 2: Pianificazione delle azioni	15	2.1 il concorrente indichi la riduzione dei tempi massimi (60 gg.) per l'elaborazione della relazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Riduzione dei tempi di consegna rispetto a quello indicato al 2.1 fase di pianificazione</th> <th style="width: 30%;">Punteggio aggiuntivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Consegna tra i 59 e i 55 gg</td><td style="text-align: center;">0,5</td></tr> <tr><td>Consegna tra i 54 e i 50 gg</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Consegna tra i 49 e 45 gg</td><td style="text-align: center;">1,5</td></tr> <tr><td>Consegna tra i 39 e i 35 gg</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>Consegna tra i 34 e i 30 gg</td><td style="text-align: center;">2,5</td></tr> </tbody> </table>	Riduzione dei tempi di consegna rispetto a quello indicato al 2.1 fase di pianificazione	Punteggio aggiuntivo	Consegna tra i 59 e i 55 gg	0,5	Consegna tra i 54 e i 50 gg	1	Consegna tra i 49 e 45 gg	1,5	Consegna tra i 39 e i 35 gg	2	Consegna tra i 34 e i 30 gg	2,5	15								
Riduzione dei tempi di consegna rispetto a quello indicato al 2.1 fase di pianificazione	Punteggio aggiuntivo																						
Consegna tra i 59 e i 55 gg	0,5																						
Consegna tra i 54 e i 50 gg	1																						
Consegna tra i 49 e 45 gg	1,5																						
Consegna tra i 39 e i 35 gg	2																						
Consegna tra i 34 e i 30 gg	2,5																						
Criterio 3: Fase di erogazione: attività di Data Protection Officer	35	3.1 il concorrente descriva come intende strutturare il percorso formativo e con quali modalità erogarlo.	35																				
Criterio 4: Esperienza richiesta	5	4.1 DPO: Aver ricevuto analogo incarico di Data Protection Officer. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Incarichi</th> <th style="width: 30%;">Punteggio aggiuntivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Da 1 a 5</td><td style="text-align: center;">0,5</td></tr> <tr><td>Da 6 a 10</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Da 11 a 15</td><td style="text-align: center;">1,5</td></tr> <tr><td>Da 16 a 20</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </tbody> </table> 4.2 Valutazione dei Curriculum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Esperienza</th> <th style="width: 30%;">Punteggio aggiuntivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Da 1 a 10 anni</td><td style="text-align: center;">0,5</td></tr> <tr><td>Da 11 a 15 anni</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Da 16 a 20 anni</td><td style="text-align: center;">1,5</td></tr> <tr><td>Oltre 20 anni</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </tbody> </table>	Incarichi	Punteggio aggiuntivo	Da 1 a 5	0,5	Da 6 a 10	1	Da 11 a 15	1,5	Da 16 a 20	2	Esperienza	Punteggio aggiuntivo	Da 1 a 10 anni	0,5	Da 11 a 15 anni	1	Da 16 a 20 anni	1,5	Oltre 20 anni	2	5
Incarichi	Punteggio aggiuntivo																						
Da 1 a 5	0,5																						
Da 6 a 10	1																						
Da 11 a 15	1,5																						
Da 16 a 20	2																						
Esperienza	Punteggio aggiuntivo																						
Da 1 a 10 anni	0,5																						
Da 11 a 15 anni	1																						
Da 16 a 20 anni	1,5																						
Oltre 20 anni	2																						

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO. Non saranno ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti che in relazione alle offerte tecniche avranno conseguito un punteggio inferiore a 40 su 80; pertanto le offerte economiche di tali concorrenti non saranno aperte.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà dunque alla riparametrazione di

ciascun sub-criterio, attribuendo un coefficiente pari a 1 al sub-criterio che abbia ottenuto la valutazione più elevata, riproporzionando ad essa il valore conseguito dalle altre offerte (procedura di re-scaling):

- se $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

- se $V_{(max)pi} = 0$ $V_{(a)i} = 0$

dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il sub-criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$ il coefficiente massimo ottenuto fra le ditte concorrenti per il sub-criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il sub-criterio i-esimo.

Il punteggio provvisorio di valutazione tecnica per ciascuna offerta della ditta a-esima presentata $pt_{(a)}$, sarà determinato dalla sommatoria per ciascun sub-criterio dei relativi pesi W_i moltiplicati per i coefficienti $V_{(a)i}$, come riassunto in tale formula:

$$pt_{(a)} = \sum_{i=1}^n (W_i * V_{(a)i})$$

$pt_{(a)}$ = punteggio provvisorio di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente a-esimo;

W_i = peso previsto per sub-criterio (i);

$V_{(a)i}$ = media dei coefficienti calcolati dalla Commissione rispetto al sub-criterio (i);

n = numero totale dei sub-criteri

\sum = sommatoria dei pesi per il coefficiente di valutazione

Si precisa che i singoli coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno arrotondati alla seconda cifra decimale, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Sufficiente	Fino a 0,50
Mediocre	Fino a 0,20
Scarso	0

Si procede quindi a trasformare i punteggi tecnici provvisori attribuiti ad ogni offerta valida da parte di tutti i commissari in punteggi tecnici definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale valore massimo le somme provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (seconda procedura di re-scaling):

- se $pt_{(max)} > 0$

$$Pt_{(a)} = \frac{pt_{(a)}}{pt_{(max)}}$$

- se $pt_{(max)} = 0$ $Pt_{(a)} = 0$

dove:

- $pt_{(a)}$ punteggio provvisorio ottenuto dalla ditta (a) prima della procedura di re-scaling;
- $pt_{(max)}$ il punteggio provvisorio massimo ottenuto fra le ditte concorrenti prima della procedura di re-scaling;
- $Pt_{(a)}$ punteggio tecnico definitivo ottenuto dalla ditta (a).

Si precisa inoltre che:

- La procedura di re-scaling non viene applicata in caso di una sola offerta valida;
- Non saranno ammessi alla fase successiva della valutazione dell'Offerta Economica i concorrenti che in fase di valutazione dell'Offerta Tecnica non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 35 "soglia di sbarramento" dopo la procedura di rescaling;
- Verrà applicata la verifica dell'anomalia delle offerte.

Offerta Economica

L'offerta economica, dovrà essere presentata dalle Ditte concorrenti secondo quanto riportato nel Disciplinare di Gara.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo alla ditta a-esima verrà calcolato secondo il seguente

metodo attribuendo un coefficiente ottenuto nel seguente modo:

$$Pe_{(a)} = 30 * \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

Pe_(a) punteggio di valutazione dell'offerta economica della ditta concorrente a-esima;

R_a valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e il Prezzo Complessivo offerto dalla ditta concorrente a-esima;

R_{max} valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e il Prezzo Complessivo dell'offerta più conveniente.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e Speciale risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. N. 827 del 23.05.1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché tecnicamente valida ed economicamente congrua.

Si precisa che:

- l'ASPAL può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'ASPAL si riserva, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l'oggetto dell'appalto, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.

CAPO II – Regolamento gara telematica – Requisiti di partecipazione – Modalità di abilitazione alla gara telematica – Definizioni e dotazione necessaria

Art. 8 Modalità di partecipazione alla gara telematica e abilitazione alla piattaforma

È requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema.

A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "**Allegato 1 Istruzioni di gara**". Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnaecat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT+1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

Si riportano di seguito le categorie dell'albero merceologico Sardegna Cat relative alla presente procedura di gara: AL.

Art. 9 - Dotazione informatica, istruzioni di gara e chiarimenti

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo:
<https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Eventuali **chiarimenti** e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, **solo tramite messaggistica da parte della società abilitata al sistema, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 03.07.2020.**

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegncat.it e sulla sezione bandi e gare del profilo del committente entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

E' facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". E' onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Art. 10- Termine e modalità di presentazione delle offerte

La gara si svolge con modalità interamente telematica.

Come di seguito precisato l'invio della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e dell'offerta economica dovrà avvenire in formato digitale con le modalità di seguito elencate. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16.07.2020 pena l'irricevibilità della stessa e l'esclusione dalla procedura di gara.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della

traduzione.

La seduta del Seggio di gara per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 21.07.2020 alle ore 9:00 presso la sede dell'ASPAL – Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni beni mobili ed immobili - piano terra -in Via Is Mirrionis, 195 a Cagliari.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

1. Documentazione Amministrativa – “Busta di qualifica” - **Art. 12** del presente Capitolato Speciale;
2. Offerta Tecnica – “Busta Tecnica” - **Art. 13** del presente Capitolato Speciale;
3. Offerta Economica – “Busta Economica” - **Art. 14** del presente Capitolato Speciale.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. accedere al Portale www.sardegna.cat;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata
3. accedere all'area “Gare in Busta chiusa (RdO)”
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull'evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
7. cliccare sull'evento corrispondente al lotto per cui si intende presentare un'offerta;
8. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l'interesse all'inserimento dell'offerta per il lotto selezionato e confermare cliccando su “OK”.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato “**Allegato 1 al Capitolato Speciale – Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale Sardegna Cat**”.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Art. 11 – Caricamento telematico della documentazione di gara

Entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno caricare sul sistema, negli appositi spazi messi a disposizione la documentazione di gara.

Art. 12 Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO, a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati digitalmente:

1. **Dichiarazione di partecipazione, (Allegato 2A)** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello allegato;
2. **Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 2B)** debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. **“Istruzioni di gara” (Allegato 1)** firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; in caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
4. **Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2AA)** ex DPR n° 445/2000 per soggetti diversi dal legale rapp.te in grado di impegnare la società v/terzi;
5. **Dichiarazione di accettazione** di tutte le clausole di cui al modello **Allegato 3** contenute nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, loro allegati e negli atti tutti di gara, compresi i chiarimenti;
6. **Dichiarazione** di cui al Modello **Allegato 4** ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del c.c.;
7. **Patto di integrità, (Allegato 5)** firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura; in caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
8. **Cauzione provvisoria** ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta per il Lotto, fatto salvo il caso di riduzione della stessa come precisato nell’art. 28 del presente Capitolato Speciale;
9. **Procura:** l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
10. In caso di **avalimento** la documentazione richiesta dall’art. 41 presente Capitolato Speciale;
11. In caso di partecipazione sotto forma di RTI e/o Consorzio si tenga conto di quanto di seguito indicato:
 - RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
 - RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
 - RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
 - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 comma 8, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- Rete di imprese: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art 13 – Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”

Entro il termine di scadenza previsto, gli operatori economici, a pena di validità dell'offerta e secondo le modalità indicate nell'Allegato “Istruzioni di iscrizione al portale Sardegna CAT”, dovranno inserire nell'apposito spazio della piattaforma una dettagliata offerta tecnica specifica per i servizi richiesti suddivisa in quattro criteri, come specificato nell'art. 2 e 4 del Capitolato Tecnico a cui si rimanda.

Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, accompagnata da traduzione giurata.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti, con nota formale e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti tale da non consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, **comporta l'esclusione dalla gara**. In ogni caso non è ammessa l'integrazione della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica **deve essere priva**, a pena di esclusione dalla gara, **di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica**.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tutti i documenti contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà

essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Art. 14- Offerta Economica – “Busta Economica”

Gli Operatori Economici concorrenti devono, per il lotto unico di gara, secondo le modalità indicate nell'Allegato A Istruzioni di iscrizione al Portale Sardegna CAT:

1. inserire a sistema l'importo complessivo offerto IVA esclusa, inferiore alla base d'asta stabilita per il lotto nell'art. 3 del presente Capitolato Speciale;
2. compilare e allegare nella sezione “Allegati Generici” della Busta Economica della RDO, lo schema di offerta economica che dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dall'ASPAL (**Allegato 6 - Schema Offerta Economica**), sottoscritta digitalmente.

Si precisa che nel succitato modello di offerta economica (Allegato 6 - Schema Offerta Economica), dovrà essere indicato lo stesso importo offerto IVA esclusa, per il lotto unico, già inserito nel sistema ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e della graduatoria che verrà elaborata automaticamente dalla piattaforma.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione appaltante.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.

L'Operatore economico concorrente è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato nel sistema.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/constituito deve specificare le parti del servizio che sarà eseguito dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Art. 15 - Requisiti dell'offerta

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione dell'I.V.A.

L'offerta, sottoscritta con firma digitale, s'intenderà proveniente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione e nel DGUE.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui.

Si ricorda che gli operatori economici concorrenti dovranno presentare offerta per tutti i servizi richiesti nel lotto unico restando, in ogni caso, esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate.

La mancanza nell'offerta economica e/o tecnica anche di uno solo dei servizi che costituiscono il lotto, non consentendo la comparazione delle offerte, determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

Il concorrente nel formulare l'offerta dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti l'appalto sia indiretti che diretti sollevando in questo modo l'Agenzia destinataria del servizio oggetto della presente procedura di gara dal pagamento di ulteriori oneri per garantire la corretta funzionalità dello stesso.

Art. 16 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, L'ASPAL può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.

L'ASPAL può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Art. 17 – CIG – Codice identificativo gara

Il CIG, (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, deve essere indicato in sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara e viene di seguito riportato:

CIG 8294207424

Il contributo è dovuto per il lotto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Contributo a carico della OPERATORE ECONOMICO	Importo a base di gara	Contributo Stazione Appaltante
Lotto Unico	CIG 8294207424	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 30,00

CAPO III – Modalità di svolgimento della gara

Art. 18 - Seggio di gara

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 19 - Commissione Giudicatrice

La valutazione tecnico-qualitativa e la conseguente attribuzione dei punteggi è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice.

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Regionale, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Tali componenti verranno individuati secondo modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.

E' altresì pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ la composizione della Commissione giudicatrice e i

curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 20 - Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice

Il seggio di gara provvederà nella data indicata nelle informazioni generali a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno delle "Buste tecniche" rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell'art. 7 ("Procedura e criterio di aggiudicazione"), redigendo uno o più verbali.

È altresì compito della commissione giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte per il lotto unico:

- 1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- 2) esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
- 3) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- 4) calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016);
- 5) esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
- 6) definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
- 7) formazione della graduatoria di gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte per singolo Lotto, si procederà, ex art. 77 del R.D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.

Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche degli Operatori economici concorrenti solo dopo la chiusura della fase di verifica dell'offerta tecnica.

I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvede a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- d) le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal destinatario nel modello "Allegato B_DGUE".

Art. 21 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 22 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ASPAL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater, del C.P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 23 - Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dell'art. 97 commi 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del succitato articolo.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare comunque la congruità dell'offerta presentata dal Concorrente.

Art. 24 - Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'operatore

economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il termine dilatorio dei trentacinque giorni di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica al presente appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato ad ottemperare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008. Deve altresì applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, contribuzioni retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti all'ASPAL, al Personale dell'ASPAL ovvero a terzi o a cose di terzi o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare.

Art. 25 - Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel Capitolato Speciale;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 12, 13 e 14), fatto salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile (art. 12);
3. presenza di indicazioni di prezzo nell'offerta tecnica (art. 13) e nella documentazione amministrativa in generale;
4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo fissato a base di gara pari a € 70.000,00 Iva/esclusa;
5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate negli atti di gara.

PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I - Partecipazione e costituzione

Art. 26 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese e Reti di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la stazione appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D. L.

5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la registrazione e l'abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria;
- con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e firmata digitalmente:
 1. dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziane, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 2. dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
 3. dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 4. dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
 5. dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;
 6. dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'allegato "Dichiarazione di partecipazione" e "l'allegato B "DGUE" al presente Capitolato Speciale, dovrà essere presentato da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

La cauzione provvisoria e il relativo impegno dovrà essere presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

- in caso di RTI costituito dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse. La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I.

costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

Il documento “**Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale Sardegna**” All. A al presente Capitolato Speciale, in caso di RTI (sia formalmente costituito che non) dovrà essere sottoscritto solo dall’impresa mandataria.

La dichiarazione di accettazione del presente Capitolato Speciale, del capitolato tecnico e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti di gara, compresi i chiarimenti, nonché del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del patto di integrità, dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.

Con riferimento al contenuto delle Buste tecnica ed economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:

1. dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
2. dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
3. dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
4. dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n.5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. cauzione definitiva presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
2. copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all’Impresa capogruppo;
3. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.

Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

Art. 27 - Fatturazione e liquidazione a favore di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa e Consorzi

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento o un consorzio ordinario, i pagamenti spettanti al raggruppamento o al un consorzio ordinario saranno effettuati esclusivamente all'Impresa mandataria o Capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, in rapporto alla parte di prestazione.

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE CAPO I – Garanzie

Art. 28 Cauzione Provvisoria

In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta di **€ 70.000,00 Iva esclusa**.

Ovvero:

Lotto	Importo a base d'asta	Importo cauzione provvisoria 2%
LOTTO UNICO	€ 70.000,00	€ 1.400,00

La garanzia dovrà:

1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Via Is Mirrionis 195 – 09122 - Cagliari - Codice fiscale: 92028890926.
2. essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia dell'operatore economico emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Sardegna Spa, IBAN IT72L0101504999000070673111;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del

Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Art. 29 - Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari

La cauzione provvisoria si intende svincolata a seguito di comunicazione da parte dell'ASPAL ai soggetti non aggiudicatari, dall'adozione della Determina di aggiudicazione definitiva.

Art. 30 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

PARTE V – AGGIUDICAZIONE

CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario

Art. 31 - Documentazione

Entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire, caricandola telematicamente sul sistema nella sezione messaggistica, la documentazione prevista nell'art. 83 co. 3 e 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in particolare, i seguenti documenti:

- fatturato globale del triennio 2016-2017-2018: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre bilanci depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese;

- in riferimento all'elenco dei principali servizi nel settore oggetto di gara prestati nel triennio 2016-2017-2018 a privati, di cui al punto d) dell'art. 6 paragrafo 6.3 del presente Capitolato Speciale, la produzione di almeno un certificato rilasciato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, comprensivi di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese e dei corrispondenti importi relativi alle prestazioni eseguite nel settore oggetto della gara e dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Per quanto concerne il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle imprese, il Certificato del Casellario Giudiziale, la certificazione di regolarità contributiva ai sensi della Legge n° 266/2002 nonché l'attestazione di regolarità fiscale, nonché i servizi resi ad altre P.A. e ogni altra certificazione atta ad accertare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di partecipazione alla gara, sarà cura dell'ASPAL provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000 come modificato dall'art. 15 della Legge n° 183/2011.

Il termine di cui sopra può essere, a richiesta dell'Aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'ASPAL dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso dell'ASPAL si riserva la facoltà di aggiudicare a favore dell'operatore economico secondo classificato e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del Concorrente a titolo di risarcimento.

Art. 32 – Documentazione cartacea per stipula contratto

L'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre **PRODURRE IN ORIGINALE/FORMATO DIGITALE** il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 30 del presente Capitolato Speciale.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o un Consorzio, il medesimo sarà tenuto a trasmettere in formato cartaceo l'atto di costituzione di cui all'art. 26 del presente Capitolato Speciale.

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti il contratto: bolli, diritti, imposta di registrazione, onorari, copie e quant'altro, ivi comprese eventuali spese notarili.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto in sede di stipula del contratto a presentare le polizze previste

nel Capitolato Tecnico.

PARTE VI – Disciplinare tecnico

CAPO I – Disciplinare di fornitura

Art. 33 - Caratteristiche specifiche dell'appalto

Per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'appalto si fa rinvio a quanto previsto ed analiticamente disposto nel Capitolato Tecnico.

Art. 34 – Responsabilità e penalità

Il mancato rispetto dei termini degli obblighi contrattuali determinerà l'imposizione di penali a carico dell'Affidatario. In caso di reclamo, rilevato a qualsiasi titolo dall'Agenzia, addebitabile all'aggiudicatario per il mancato rispetto dei termini del presente capitolato tecnico o, se migliorativi, dei termini offerti dall'Affidatario, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo del contratto, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il maggior danno: tale penale si applicherà anche in caso di consegna parziale del servizio.

L'Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Le penali saranno trattenute, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell'inadempienza. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 35 - Prezzi

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico di gara e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Art. 36 - Modalità di fatturazione e pagamenti

In applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all' ASPAL attraverso il sistema di interscambio.

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione dovrà essere effettuata dall'operatore economico Aggiudicatario secondo le modalità di seguito indicate;

Qualora applicabile sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità

Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell'affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura.

La fattura andrà intestata a:

AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

via Is Mirrionis 195

09122 Cagliari

P.IVA: 92028890926

dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

Il n. del CIG indicato nell'ordinativo di fornitura;

Il codice univoco ufficio: UFVJ58;

Il nome dell'ufficio: ASPAL;

Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita.

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che all'ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l'opzione S "Split payment".

L'applicazione dello splyt-payment non si applica ai fornitori esteri.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.

Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'operatore economico potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora l'operatore economico aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 37 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASPAL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- cessione dell'operatore economico aggiudicatario, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASPAL, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con l'operatore economico appaltatore.

Art. 38 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico.

Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 39 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale inclusi gli allegati, nel Capitolato Tecnico e di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nel Bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Art. 40 – Subappalto

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto **dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.**

Il subappalto è sottoposto perciò alle seguenti condizioni:

- il concorrente, **nell'ambito Documentazione Amministrativa – “Busta di Qualifica”, di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale**, deve indicare la quota parte, in termini percentuali, di fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'espressione di un valore numerico che possa rendere nota l'offerta economica di gara, determina l'esclusione del Concorrente dalla gara;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l'ASPAL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della

documentazione amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.

Art. 41 – Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l'avvalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n.

50/2016).

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

Art. 42 - Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, , fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#).

Art. 43 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarsi a cura dell'operatore economico aggiudicatario e da restituire all'ASPAL - Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili tramite PEC: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, o mail: logistica.acquisti.asp@regione.sardegna.it

Art. 44 – Privacy

Titolare del trattamento

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito denominata ASPAL), con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo Temussi.

Responsabile per la protezione dei dati è Centro Studi Enti Locali Spa nella persona di Stefano Paoli.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati per gestire la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione) Pertanto il trattamento:

- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte di ASPAL e SardegnaCAT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, che gestisce il portale delle domande di partecipazione dell'Avviso di gara.

I dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell'ASPAL e presso SardegnaCAT, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali sono conservati per i tempi imposti dalla normativa vigente su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d'accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria

per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.

I dati saranno trasmessi anche ad altri soggetti, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti.

La ditta aggiudicatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Art. 28 Reg. UE 2016/679.

Obbligatorietà del conferimento dati

Il conferimento dei dati risulta necessario per la partecipazione alla procedura di gara e ai conseguenti atti.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato.

Al sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di:

- Accedere ai Suoi dati personali;
- Richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
- Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali;
- Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
- Proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Modalità per l'esercizio dei diritti.

E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento dei dati è l'ASPAL con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dottor Massimo Temussi.

Il Responsabile della Protezione dei dati dell'ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali Spa in persona del Dott. Stefano Paoli, al quale viene associata la mail responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12.02.2019.

Art. 45 - Foro competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASPAL e l'aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio l'operatore economico aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 46 - Allegati

Allegati:

- | | |
|--------------|---|
| Allegato 1 | Istruzioni di iscrizione al Portale Sardegna CAT |
| Allegato 2A | Domanda di partecipazione |
| Allegato 2AA | Modello di dichiarazione sostitutiva |
| Allegato 2B | DGUE |
| Allegato 3 | Dichiarazione di accettazione di tutti i documenti di gara compresi i chiarimenti |
| Allegato 4 | Dichiarazione di accettazione clausole onerose |
| Allegato 5 | Patto di integrità |

Allegato 6 Schema di offerta economica